SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 luglio 1996, n. 393.

Interventi urgenti di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare immediati interventi di protezione civile, nonché di rifinanziare il Fondo a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità;

Vista la deliberazione .del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi di carattere idrogeologico d'emergenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Molise, di prevenzione a fini di protezione civile e per opere dipendenti da calamità del 1995.

1. Per fronteggiare interventi urgenti di emergenza idrogeologica nella regione siciliana è autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

2. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione, definisce il programma degli interventi anche sulla base degli accertamenti effettuati dal Gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche.

3. All'attuazione degli interventi si provvede, tramite i prefetti competenti per territorio, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.

4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

5. Per fronteggiare situazioni di emergenza e di risanamento del suolo connesse a dissesti idrogeologici e alla salvaguardia delle coste nelle regioni Calabria, Molise e Sicilia sulla base di un programma all'uopo predisposto dal Dipartimento della protezione civile, si provvede a ricomprendere prioritariamente tali interventi nella programmazione delle risorse comunitarie, provenienti dall'utilizzo del deflattore o da eventuali riprogrammazioni di interventi già finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1 e in ritardo di attuazione, affidandone l'attuazione medesima allo stesso Dipartimento.

6. Per l'attuazione degli interventi del comma 5 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, nel rispetto della disciplina comunitaria, ad adottare ordinanze finalizzate all'accelerazione delle procedure.

7. Le regioni colpite dagli eventi calamitosi del 1993, del 1994 e del 1995 possono utilizzare le economie derivanti da fondi già loro assegnati con il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, con il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonché con il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, per opere dipendenti dalle calamità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, nonché per interventi che abbiano carattere di prevenzione anche in connessione con i piani di protezione civile.

Art. 2.

Interventi per la ricostruzione della Basilica di Noto

1. Per gli interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito del crollo della Basilica di Noto, nonché per le operazioni di ricostruzione e restauro della Basilica stessa, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, tramite il prefetto di Siracusa, con ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo 8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato.

Art. 3.

Interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto e sul patrimonio di edilizia abitativa pubblica di Augusta

1. Allo scopo di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, si provvede, d'intesa con la regione siciliana, ad emanare ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per snellire le procedure per l'attuazione del recupero e della conservazione del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativi alla città di Augusta.

2. La valutazione in merito alla rispondenza dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e agli aspetti di restauro e della sicurezza sismica è effettuata da una commissione presieduta dall'assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali ed ambientali e composta dai soprintendenti per i beni culturali e ambientali competenti, dai direttori degli uffici del genio civile competenti nonché dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro del Ministero per i beni culturali e ambientali e dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerce (CNR). I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante in caso di assenza o impedimento.

3. Le spese per il trattamento economico di missione dei componenti della commissione di cui al comma 2 fanno carico alle disponibilità ordinarie degli appositi capitoli di bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 4.

Interventi urgenti nella città di Firenze

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1996, n. 96, è inserito il seguente:

«*2-bis.* Per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto urbano della città di Firenze, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di lire 1.800 milioni, con le disponibilità del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.».

Art. 5.

Differimento di termini relativi alla realizzazione di impianti di monitoraggio

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 339, le parole: «30 settembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 1996».

Art. 6.

Ordinanze per l'alluvione calabrese del dicembre 1972-gennaio 1973

1. Al fine di favorire il superamento della situazione di emergenza verificatasi nella ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate, perché in aree dichiarate inagibili, nonché il trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, nella regione Calabria a seguito delle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, il Ministro per la protezione civile è autorizzato ad emanare ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di snellimento delle procedure, anche in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: «e, comunque, entro il 30 giugno 1996» sono soppresse.

2. Al comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è aggiunto il seguente periodo: «La durata dell'attività del comitato tecnico di cui al comma 3 è prorogata al 31 dicembre 1996».

Art. 8.

Rifinanziamento Fondo anticipazioni dello Stato e aumento limite di spesa

1. Il Fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a 238,5 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ulteriormente elevato a 256,5 miliardi per l'anno 1996 e a 261,5 miliardi a decorrere dall'anno 1997.

2. Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 70,550 miliardi con legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ulteriormente elevato a lire 77,550 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

3. Il limite di spesa di lire 16,230 miliardi previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, già elevato a lire 26,230 miliardi dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente elevato a lire 28,230 miliardi a decorrere dall'anno 1996.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 27 miliardi per l'anno 1996 e a lire 32 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 9.

Riordino e finanziamenti all'Istituto nazionale di geofisica

1. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) di cui all'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e alla legge 30 ottobre 1989, n. 356, l'Istituto medesimo opera tramite programmi pluriennali approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto adotta il primo programma pluriennale e i regolamenti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti restano in carica gli attuali organi statutari.

2. Per l'attività da svolgersi nell'anno 1996 dall'Istituto nazionale di geofisica per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di lire 6.500 milioni.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella *C* della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

Art. 10.

Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1996

1. Per far fronte con la massima urgenza all'emergenza connessa con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e per assicurare la necessaria continuità degli interventi con mezzi aerei anche nella imminenza della prossima stagione estiva, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, a far data dalla scadenza delle precedenti convenzioni, a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1996, della società SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL 215 con verifica della congruità dei prezzi.

2. Per la definizione dei rapporti con la società SISAM inerenti l'intera gestione degli aerei Canadair CL 415, di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, si provvede tenendo conto, con i necessari adeguamenti, delle condizioni previste nelle convenzioni indicate al comma 1, nonché dei minori costi conseguenti al potenziamento della flotta aerea ed alla razionalizzazione del servizio.

3. Per la copertura della spesa di gestione degli aerei Canadair CL 215 e per la gestione operativa e logistica degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 40 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. All'onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione per l'anno 1996 del Ministero del tesoro.

Art. 11.

Volontariato di protezione civile

1. All'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono» sono sostituite dalle seguenti: «delle organizzazioni di volontariato di protezione civile»;

b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere *a)* e *b)* la parola: «associazioni» è sostituita dalla seguente: «organizzazioni»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.».

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, sono soppresse le parole: «accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni».

Art. 12.

Modifiche agli articoli 6, 8 e 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e fissazione del termine per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 5-ter, *comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.*

1. Al decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Viene, altresì, concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4 un contributo pari al settanta per cento di quanto effettivamente corrisposto a titolo di imposta sul valore aggiunto per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto delle unità immobiliari.», e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1, ai soggetti proprietari degli immobili o, comunque, ivi residenti, è concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 4 un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni mobili di arredo nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.»;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «venti miliardi» sono inserite le seguenti: «da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) all'articolo 8, comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ricomprendendovi eventualmente nuove aree.»;

d) all'articolo 12, comma 5-*ter*, il capoverso 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«*2-bis*. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1996.»;

e) all'articolo 12, comma 5-*octies*, le parole: «30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1996».

2. Il termine entro il quale deve essere erogato il contributo di cui all'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è fissato, per le domande presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in sessanta giorni dalla data della relativa entrata in vigore; per le domande presentate in data successiva il termine è fissato in novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Art. 13.

Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e proroga del termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive modificazioni.

1. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si intende nel senso che l'autorizzazione ad utilizzare le somme ivi

previste si riferisce anche agli interventi complementari a quelli già in corso di realizzazione di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e diretti ad assicurare la loro piena funzionalità. Conseguentemente le competenze ed i poteri attribuiti al presidente della regione siciliana dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari.

2. Il termine di cui al predetto articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e dall'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

96G0416

DECRETO-LEGGE 26 luglio 1996, n. 394.

Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al risanamento, alla ristrutturazione e alla privatizzazione del Banco di Napoli S.p.a.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi finanziari

1. Fermi gli impegni già previsti da altre leggi, il Ministro del tesoro è autorizzato a sottoscrivere uno o più aumenti del capitale del Banco di Napoli S.p.a. unitamente all'intervento finanziario di una o più banche ed altri investitori istituzionali, al fine di risanare, ristrutturare e privatizzare il Banco di Napoli.

2. Gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali di cui al comma 1 possono assumere la forma di prestito subordinato, anche convertibile, ovvero di partecipazione al capitale, anche attraverso aumenti di capitale riservati con emissione di azioni di risparmio o privilegiate, eventualmente convertibili in azioni ordinarie.

3. L'ammontare degli aumenti di capitale da parte del Tesoro è determinato con decreti del Ministro del tesoro tenuto conto delle finalità del presente decreto e degli impegni finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali.

4. Per la realizzazione dell'operazione prevista dai commi 1, 2 e 3, il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare accordi di sindacato per la gestione del Banco, concedere diritti di prelazione sull'acquisto della partecipazione del Tesoro, acquistare a trattativa diretta o a seguito di offerta pubblica, azioni del Banco di Napoli o diritti di opzione sulle stesse anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,

n. 474, e all'articolo 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. L'offerta di acquisto deve avere ad oggetto, almeno alle medesime condizioni, anche le azioni di risparmio.

5. La Banca d'Italia può disporre lo svincolo della somma depositata dal Banco di Napoli a titolo di riserva obbligatoria di cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, al fine di facilitare il superamento della situazione di difficoltà.

6. Gli eventuali versamenti già effettuati dal Tesoro, destinati ad aumenti di capitale, vengono imputati al capitale dopo che si siano perfezionati gli aumenti di capitale del Tesoro di cui al comma 1.

Art. 2.

Disposizioni relative agli attuali azionisti

1. Fermo il trasferimento immediato delle azioni e dei diritti di opzione il corrispettivo che il Tesoro pagherà per l'acquisto delle azioni e dei diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sara determinato sulla base del prezzo realizzato a seguito della dismissione di cui all'articolo 5, ridotto dell'ammontare del capitale conferito dal Tesoro ai sensi del presente decreto, aumentato degli interessi calcolati al prime rate ABI.

2. Ai titolari delle azioni, in circolazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene attribuito il diritto di acquistare, al valore nominale, successivamente ai conferimenti del Tesoro di cui all'articolo 1, una azione ordinaria posseduta dal Tesoro ogni quindici azioni di qualunque categoria. Con decreto del Ministro del tesoro verranno disciplinate le modalità operative di esercizio del diritto.

3. Il diritto al corrispettivo e il diritto all'acquisto di cui ai commi 1 e 2 possono essere rappresentati da documenti negoziabili, le cui caratteristiche sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 3.

Condizioni

1. Gli interventi finanziari del Tesoro di cui all'articolo 1 sono condizionati:

a) all'accertamento, entro il 30 giugno 1996, della situazione patrimoniale del Banco di Napoli alla data del 31 marzo 1996 e ai relativi provvedimenti di adeguamento del capitale sociale;

b) alla deliberazione, entro il 30 giugno 1996, da parte degli organi amministrativi del Banco, di un idoneo piano di ristrutturazione, da elaborare con l'ausilio di un consulente specializzato, scelto dal Tesoro con le modalità di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, da sottoporre all'approvazione della Banca d'Italia e conforme all'ordinamento comunitario, e che individui i criteri, i tempi e le modalità per il risanamento patrimoniale ed economico e per la ristrutturazione del Banco e del gruppo e ne definisca le strategie gestionali;

c) all'intervenuta stipulazione, non oltre il 31 luglio 1996, di accordi sindacali che comportino la diminuzione, entro il 31 dicembre 1997, del costo del lavoro, anche attraverso la riduzione del costo unitario ai livelli medi nazionali del settore del credito, compresa la revisione dei regimi pensionistici integrativi, incluso quello destinato a realizzare la garanzia di cui alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e all'articolo 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. In sede di accordi, potrà essere adottato anche il regime di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Detti accordi, stipulati dalle associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono efficaci anche se in deroga a disposizioni di legge o di contratto collettivo, nei confronti di tutti gli interessati;

d) agli interventi finanziari di cui al comma 2 dell'articolo 1 accompagnati da impegni a partecipare alla dismissione di cui all'articolo 5, secondo quanto previsto con apposito decreto del Ministro del tesoro.

2. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1, il prestito obbligazionario sottoscritto dalla Cassa depositi e prestiti verrà rilevato dal Tesoro entro il 15 giugno 1996 e convertito in un prestito subordinato alle medesime condizioni di tasso. Tale conversione è subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni del Banco di Napoli di proprietà dell'azionista di maggioranza, ovvero al conferimento, in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per più assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto relativo alle azioni del Banco di Napoli di proprietà dell'azionista di maggioranza, al fine di consentire al Tesoro di disporre della maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee che verranno convocate per le operazioni sul capitale sociale e per il rinnovo degli organi ai sensi degli articoli 1 e 3 del presente decreto. Convertito il prestito, il Ministro del tesoro provvede, anche con apposito atto amministrativo, al rinnovo dei componenti degli organi societari del Banco, anche al fine di agevolare gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali che abbiano assunto i relativi impegni. Il prestito subordinato e i relativi interessi maturati saranno utilizzati dal Tesoro per la sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui all'articolo 1.

3. Relativamente alle pensioni integrative, alle quote di pensione ed alle pensioni sostitutive, a carico del Banco di Napoli, i meccanismi perequativi, comunque previsti, rimangono temporaneamente sospesi, ricominciando ad operare dall'esercizio in cui l'integrazione delle riserve matematiche, necessaria a coprirne gli oneri, non pregiudicherà la realizzazione di utili netti, e comunque non prima del 31 dicembre 2000. Per le pensioni sostitutive la quota soggetta al blocco è pari al 15% dell'importo spettante nell'anno 1996. È escluso ogni successivo recupero, sotto qualsiasi forma, degli aumenti non maturati nel periodo di sospensione.

4. Al fine di favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del Banco di Napoli S.p.a., da approvarsi dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1, lettera *b)*, limitatamente ai lavoratori il cui rapporto di lavoro venga a cessare entro il 31 dicembre 1998 e che abbiano maturato, o maturino entro tale data, almeno 30 anni di contribuzione comunque utili nella Gestione speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, è consentito al Banco di Napoli S.p.a. di provvedere alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, secondo piani aziendali predisposti sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

5. In relazione agli eventuali provvedimenti di adeguamento del capitale di cui al comma 1, lettera *a)*, gli effetti di cui all'articolo 15, comma nono, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli effetti di cui agli articoli 2447 e 2448, comma primo, n. 4), del codice civile sono sospesi fino al 31 luglio 1996. In pendenza delle condizioni di cui al comma 1 restano sospesi, nei confronti del Tesoro, gli effetti di cui alla legge 18 febbraio 1992, n. 149.

6. Al fine di agevolare la ristrutturazione del gruppo creditizio Banco di Napoli, la Banca d'Italia puo concedere al Banco di Napoli S.p.a. anticipazioni con le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro del 27 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 ottobre 1974, a fronte delle perdite derivanti da finanziamenti e altri interventi effettuati dal Banco a favore di società del gruppo poste in liquidazione, e nell'interesse dei creditori delle medesime, ovvero a favore di società del gruppo a cui siano stati ceduti, previa autorizzazione della Banca d'Italia, crediti ed altre attività del Banco.

7. Gli atti concernenti operazioni di cessione di azienda, di rami di azienda, di beni e di rapporti giuridici, anche individuabili in blocco, posti in essere dalle società del gruppo creditizio Banco di Napoli entro il 30 giugno 1997, sono soggetti ad unico tributo nella misura fissa di lire un milione.

Art. 4.

Società del gruppo in liquidazione

1. I fondi di previdenza aziendali sono liquidati secondo piani approvati dalla Banca d'Italia. L'esecuzione dei piani determina l'estinzione delle obbligazioni delle società nei confronti degli iscritti ai fondi. La liquidazione non può comportare una spesa superiore alle riserve matematiche indicate nei bilanci tecnici attuariali, utilizzati per la redazione dei bilanci societari al 31 dicembre 1995, maggiorate di un importo non superiore al 25%.

Art. 5.

Dismissione

1. Entro la fine dell'anno 1996 il Tesoro attiva le procedura per la dismissione della propria partecipazione nel Banco di Napoli con le modalità previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, secondo procedure competitive, tenendo conto degli eventuali diritti di prelazione e dei diritti di acquisto concessi ai sensi del presente decreto.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti nell'importo complessivo massimo di lire 2.000 miliardi, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. I proventi netti derivanti dalla dismissione di cui all'articolo 5 sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0417

DECRETO-LEGGE 26 luglio 1996, n. 395.

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la direttiva 94/12/CE e la decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea prevedono che entro il 2000 sia fissato un limite più severo per il contenuto di benzene nelle benzine;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che stabilisce le norme per la salute e la sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, in virtù del quale l'ordinamento italiano si è adattato alla nuova normativa comunitaria sulla sicurezza del lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Vista la legge 12 aprile 1995, n. 146, in applicazione del protocollo delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni di composti organici volatili, e dell'impegno dell'Italia alla riduzione di tali emissioni nella misura del 30 per cento entro il 2000 rispetto al 1990;

Vista la direttiva 94/63/CE che stabilisce norme per il controllo delle emissioni di composti organici volatili dai depositi della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;

Visto l'articolo 6 della direttiva 85/210/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina che consente agli Stati membri di prendere le misure necessarie per evitare un aumento significativo della quantità e qualità degli inquinanti di origine veicolare;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di limitare l'inquinamento atmosferico da traffico autoveicolare e l'urgenza di regolamentare il settore della distribuzione delle benzine, anche in anticipo rispetto ai tempi fissati dalla direttiva europea, al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori e l'immissione nell'ambiente dei vapori delle benzine che contengono sostanze cancerogene;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I sindaci dei comuni con oltre 150.000 abitanti, ovvero con un numero di abitanti inferiore se è installato un sistema di rilevamento della qualità dell'aria, per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allo scopo di prevenire le emissioni inquinanti, con particolare riferimento al benzene e agli idrocarburi policiclici aromatici, possono vietare come misura programmata, permanente o temporanea, la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di autoveicoli non conformi alle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE e 93/59/CE, fatti salvi gli autoveicoli che effettuano controlli almeno semestrali secondo quanto previsto dalla direttiva 92/55/CE.

Art. 2.

1. A partire dal 1° luglio 1997, e fino al 30 giugno 1999, il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è fissato nell'1,4 per cento in volume.

2. A partire dal 1° luglio 1999 il tenore massimo consentito di benzene nelle benzine è fissato nell'1 per cento in volume.

3. Il controllo del tenore di benzene nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvederanno a classificare le due tipologie di benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (ed. maggio 1995).

4. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le disposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE relative al controllo delle emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito presso le stazioni di servizio, secondo le modalità e il calendario fissati dalla stessa direttiva.

2. A partire dal 30 giugno 1996, tutti gli impianti nuovi di distribuzione di benzine dovranno essere dotati di dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

3. Entro il 31 dicembre 1997 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, situate in comuni con oltre 150.000 abitanti e con una movimentazione superiore a 500 metri cubi/anno, o in ambienti confinati, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

4. Entro il 31 dicembre 1998 le pompe di distribuzione di benzine presso le stazioni di servizio preesistenti, con un volume di movimentazione superiore a 1.000 metri cubi/anno, dovranno essere attrezzate con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

5. Entro il 31 dicembre 1999 l'intera rete preesistente di distribuzione delle benzine dovrà essere attrezzata con dispositivi per il recupero dei vapori di benzina.

6. I requisiti tecnici dei dispositivi per il recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione dei carburanti sono quelli fissati dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1996, n. 156. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità, dei trasporti e della navigazione e delle finanze sono apportate modifiche ed integrazioni al citato decreto 16 maggio 1996.

7. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni ai depositi ed all'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0418

DECRETO-LEGGE 26 luglio 1996, n. 396.

Norme in materia previdenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale, dirette a dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale, nonché a disciplinare la tutela previdenziale dei lavoratori autonomi e parasubordinati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994

1. Il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato, sottoposti allo stesso regime tributario dei titoli di debito pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato, ivi compreso il taglio

minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi sulla base della vigente normativa agli aventi diritto, anche se residenti all'estero, da effettuare tramite l'ente previdenziale competente. Gli importi residuali eccedenti il predetto taglio minimo sono liquidati direttamente dai predetti enti. L'emissione dei titoli, per l'anno 1996, non può superare l'importo di lire 3.135 miliardi.

2. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 1 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi nella misura della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Gli enti ne terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto aventi ad oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo. valutato per il triennio 1996-1998, in lire 3.276 miliardi per l'anno 1996 e in lire 4.675 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 2.

Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993

1. I contributi versati dal 1° gennnaio 1952 al 31 dicembre 1995 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 15 ottobre 1963 al 31 dicembre 1995 nell'assicurazione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, secondo l'anno di versamento, in base all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria oppure, ove non disponibile, in base al coefficiente di rivalutazione della lira e, dal 1° gennaio 1996, decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici.

2. Dal 1° gennaio 1996 i contributi versati nelle assicurazioni di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente con il criterio di cui al medesimo comma.

Art. 3.

Regolarizzazione contributiva

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 30 giugno 1996 i contributi e i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.

3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo, in quattro rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996 e la quarta entro il 30 novembre 1996; per i debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi, in sette rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997 e la settima entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire, in nove rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997 e la nona entro il 30 settembre 1997; per i debiti d'importo superiore a 20 miliardi di lire, in quattordici rate, di uguale importo, da pagarsi,

rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997, la nona entro il 30 settembre 1997, la decima entro il 30 novembre 1997, l'undicesima entro il 31 gennaio 1998, la dodicesima entro il 31 marzo 1998, la tredicesima entro il 31 maggio 1998 e la quattordicesima entro il 31 luglio 1998. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

5. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto ovvero provvedano, entro il 30 giugno 1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

6. I crediti di importo non superiore a lire 50 mila per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data del 30 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

Art. 4.

Differimento termini e regolamentazione in materia contributiva

1. La decorrenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è differita al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e al 1° aprile 1996 per coloro che risultano non iscritti alle predette forme; per gli stessi soggetti il termine per la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 27, della citata legge n. 335 del 1995, è ulteriormente differito, rispettivamente, al 31 luglio 1996 e al 30 aprile 1996. Per i soggetti nei cui confronti l'obbligo contributivo decorre dal 1° aprile 1996, il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti nei mesi di aprile e maggio 1996 è effettuato entro il 20 giugno 1996.

2. È istituito, quale organo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Comitato amministratore della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, composto da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei committenti, che contribuiscono alla gestione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle rispettive associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri. Il Comitato amministratore svolge nell'ambito della gestione i medesimi compiti indicati nell'articolo 36 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, e decide in unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni. Fino alla costituzione del predetto Comitato, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1996, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

3. I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo del versamento alla gestione separata di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, del contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi.

4. Il versamento di cui al comma 3 è effettuato entro il limite del massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, secondo le modalità stabilite dall'INPS, alle seguenti scadenze:

a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;

b) entro il 30 novembre di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di cui al comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;

c) entro il 31 maggio di ciascun anno, a saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Qualora all'atto della determinazione del saldo di cui al comma 4, lettera *c)*, risultino già versate all'INPS somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al comma 3, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti dai soggetti assicurati nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Per l'anno 1996, i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alla decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1. Il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi successivi.

Art. 5.

Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello

1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

2. Agli effetti dell'esclusione della retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito entro il limite massimo del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'1 per cento.

3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10 per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

5. Il regime contributivo di cui ai commi 1 e seguenti non si applica quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 15 giorni dalla data della loro stipulazione a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 30 giugno 1996.

7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi evasi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Adeguamento aliquote contributive ai sensi dell'articolo 3 comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335

1. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

3. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, che avendo esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facoltà.

Art. 7.

Disposizioni per il settore siderurgico

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le parole: «di 15.500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «di 17.100 unità».

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 8.

Clausola finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 5, valutati complessivamente in lire 89 miliardi per l'anno 1996, in lire 153 miliardi per l'anno 1997, in lire 249 miliardi per l'anno 1998, in lire 308 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 385 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 58 miliardi per l'anno 1996 e a lire 108 miliardi annui, per ciascuno degli anni 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1997, a lire 70 miliardi per l'anno 1998, a lire 111 miliardi per l'anno 1999, a lire 164 miliardi a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300;

c) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1996, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che allo scopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno;

d) quanto a lire 22 miliardi per l'anno 1996, a lire 41 miliardi per l'anno 1997, a lire 71 miliardi per l'anno 1998, a lire 89 miliardi per l'anno 1999 e a lire 113 miliardi a decorrere dall'anno 2000, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dall'articolo 5.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1996.

Sostituzione di alcuni componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1995, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Considerato che, a seguito del decesso del dottor Valentino Giannotti, designato dalla Confcommercio in rappresentanza delle imprese del settore commercio, occorre provvedere alla nomina, in sua sostituzione, del dott. Sergio Billé, designato dalla predetta Confederazione;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal sig. Giancarlo Fontanelli designato dalla U.I.L. in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore della pubblica amministrazione, dal sig. Luciano Petracchi designato dalla Confartigianato in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore artigianato, dal dottor Giorgio Fossa designato dalla Confindustria in rappresentanza delle imprese del settore industria, occorre provvedere alla nomina, in loro sostituzione, del signor Amedeo Croce, del dott. Enrico Buoncompagni e del dott. Floriano Botta designati rispettivamente dalle predette organizzazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 7 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Sergio Billé, il sig. Amedeo Croce, il dottor Enrico Buoncompagni e il dott. Floriano Botta sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza rispettivamente delle imprese nel settore commercio, dei lavoratori dipendenti del settore della pubblica amministrazione, dei lavoratori autonomi del settore artigianato e delle imprese del settore industria, in sostituzione del dott. Valentino Giannotti deceduto e dei dimissionari sig. Giancarlo Fontanelli, sig. Luciano Petracchi e dott. Giorgio Fossa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1996
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 344

96A4723

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1996.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 23 maggio 1995, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Luigi Siciliani designato dalla Confindustria in rappresentanza delle imprese del settore industria, occorre provvedere alla nomina, in sua sostituzione, dell'arch. Giancarlo Renda designato dalla predetta Confederazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 14 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'arch. Giancarlo Renda è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle imprese del settore industria, in sostituzione del dimissionario dott. Luigi Siciliani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1996
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 343

96A4724

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 24 luglio 1996.

Integrazione dei provvedimenti CUF 9 luglio 1996, 12 luglio 1996 e 17 luglio 1996 recanti: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2 e comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il comma 129 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come modificato dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, nonché il comma 5 dello stesso art. 1 dello stesso decreto-legge;

Visto l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci e sanità;

Visto il proprio provvedimento in data 9 luglio 1996, con il quale si è data attuazione, tra l'altro, alla disposizione di cui ai citati comma 2 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, nonché le successive integrazioni e modificazioni adottate con i provvedimenti 12 luglio 1996 e 17 luglio 1996;

Ritenuto di dover provvedere all'integrazione dei citati provvedimenti 9, 12 e 17 luglio 1996 sulla base delle decisioni adottate nella riunione del 22 luglio 1996;

Dispone:

Art. 1.

L'elenco di cui all'allegato 1 al proprio provvedimento in data 9 luglio 1996, contenente le specialità medicinali che restano classificate nelle classi *a)* e *b)*, di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, a decorrere dal 15 luglio 1996, sono poste in vendita al prezzo a fianco di ciascuna confezione indicato, è integrato con le specialità medicinali riportate nell'allegato *A* al presente provvedimento, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

L'elenco di cui all'allegato 2 al proprio provvedimento in data 9 luglio 1996, contenente le specialità medicinali trasferite nella classe *c)*, è integrato con le specialità medicinali riportate nell'allegato *B* al presente provvedimento, del quale fa parte integrante.

Art. 3.

L'elenco di cui all'allegato 3 al proprio provvedimento in data 9 luglio 1996, contenente le specialità medicinali classificate nella classe *a)* con impiego limitato nell'ambito degli ospedali e di strutture assimilate (H), è integrato con le specialità medicinali riportate nell'allegato *C* al presente provvedimento, del quale fa parte integrante.

Art. 4.

Alle note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenute nel provvedimento CUF 30 dicembre 1993, modificate ed integrate con successivi provvedimenti in premessa citati, sono aggiunte le seguenti:

Nota 1-bis: Classe B - limitatamente alla indicazione: «prevenzione secondaria degli episodi di sanguinamento del tratto gastroenterico superiore in pazienti che necessitano di trattamento cronico con diclofenac».

Principio attivo: diclofenac + misoprostolo.

Nota 67: Classe A - «prescrizione limitata ai pazienti resistenti ai comuni antiepilettici».

Principio attivo: lamotrigina - vigabatrina.

Nota 69: Classe A - «limitatamente ai trattamenti dell'ulcera peptica in pazienti con documentate infezioni da HP».

Principio attivo: ranitidina + bismuto citrato.

Nota 70: Classe A - «limitatamente al trattamento di patologie iperprolattinemiche da adenoma ipofisario micro e macro secernenti prolattina in pazienti resistenti e/o intolleranti al trattamento con farmaci agonisti dopaminergici».

Principio attivo: cabergolina.

Nota 71: Classe A - «limitatamente ai casi di schizofrenia resistenti od intolleranti ai tradizionali antipsicotici con prescrizione riservata agli specialisti in psichiatria o in neuropsichiatria dei centri ospedalieri specializzati e dei dipartimenti di salute mentale».

Distribuzione come i farmaci di cui alla nota 37.

Principio attivo: clozapina.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1996

Il Presidente della Commissione: BINDI

Allegato A al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 24 luglio 1996.
Farmaci aggiunti all'allegato 1 del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 9 luglio 1996, all'allegato del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 12 luglio 1996 e all'allegato A del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 17 luglio 1996.

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
029757010	Artrotec* 30 cpr 50 mg + 200 mcg	L. 26.100	B	1bis	M01AB55A1	Diclofenac + Misoprostolo	23/08/96
029757034	Artrotec* 60 cpr 50 mg + 200 mcg	L. 52.200	B	1bis	M01AB55A1	Diclofenac + Misoprostolo	23/08/96
031809015	Arimidex* 28 cpr 1 mg	L. 339.600	A		L02BG03	Anastrozolo	19/08/96
031846025	Avyplus* 100 ml sosp 8%	L. 38.200	A		J05AB01	Acyclovir	
031846013	Avyplus* 25 cpr 800 mg	L. 105.000	A		J05AB01	Acyclovir	
028622013	Carnicor Due* os 10 flac 2 g	L. 28.300	A	8	A16AA01	Levocarnitina	29/07/96
031113018	Casodex* 28 cpr 50 mg	L. 385.000	A		L02BB03	Bicalutamide	27/07/96
028945020	Cataflam* 30 cpr 50 mg	L. 10.100	A	66	M01AB05	Diclofenac	
028463038	Cefodox* os gran 100 ml 40 mg/5 ml	L. 25.800	A		J01DD33	Cefpodoxima	16/08/96
028463026	Cefodox* os gran 50 ml 40 mg/5 ml	L. 12.900	A		J01DD33	Cefpodoxima	16/08/96
029213016	Clox* 30 cpr 250 mg	L. 22.900	B	9	B01AC05	Ticlopidina	
025804042	Dermaval* "forte" pomata 20 g 0,3%	L. 9.900	B		D07AC06	Difluocortolone	
025804055	Dermaval* "forte" ung. 20 g 0,3%	L. 9.900	B		D07AC06	Difluocortolone	
027268046	Elazor* 10 cps 100 mg	L. 94.800	A		J02AC01	Fluconazolo	
032083014	Elicodil* 14 cpr 400 mg	L. 34.200	A	69	A02BA07	Ranitidina bismuto citrato	25/08/96
032083026	Elicodil* 28 cpr 400 mg	L. 68.400	A	69	A02BA07	Ranitidina bismuto citrato	25/08/96
024402036	Eutirox 50* 50 cpr 50 mcg	L. 5.000	A		H03AA01	Levotiroxina sodica	
029399019	Ipstyl* im 1 fl 30 mg	L. 1.147.500	A	40		Lanreotide	

AIC	Specialità	Prezzo	Fascia	Nota	ATC	Principio attivo	Decorrenza inserimento in prontuario
029399021	Ipstyl* im 2 fl 30 mg	L. 2.080.500	A	40		Lanreotide	
024994131	Ketoprofene Ibi* 6 f 50 mg	L. 3.100	A		M01AE03	Ketoprofene	
027807027	Lamictal* 30 cpr 100 mg	L. 79.600	A	67	N03AX09	Lamotrigina	
027807041	Lamictal* 30 cpr 200 mg	L. 154.100	A	67	N03AX09	Lamotrigina	
027807039	Lamictal* 30 cpr 25 mg	L. 19.900	A	67	N03AX09	Lamotrigina	
027807015	Lamictal* 30 cpr 50 mg	L. 39.800	A	67	N03AX09	Lamotrigina	
029316015	Misofenac* 30 cpr 50 mg + 200 mcg	L. 26.100	B	1bis	M01AB55A1	Diclofenac + Misoprostolo	23/08/96
029316039	Misofenac* 60 cpr 50 mg + 200 mcg	L. 52.200	B	1bis	M01AB55A1	Diclofenac + Misoprostolo	23/08/96
031985157	Mobic* 30 cpr 7,5 mg	L. 28.600	A	66	M01AC06	Meloxicam	29/07/96
025871031	Normopress* 30 cpr 100 + 2,5	L. 22.600	A		C07CB03A2	Atenololo + Indapamide	
027970033	Orelox* os gran 100 ml 40 mg/5 ml	L. 25.800	A		J01DD33	Cefpodoxima	16/08/96
027970021	Orelox* os gran 50 ml 40 mg/5 ml	L. 12.900	A		J01DD33	Cefpodoxima	16/08/96
031986019	Pylorid* 14 cpr 400 mg	L. 34.200	A	69	A02BA07	Ranitidina bismuto citrato	31/07/96
031986021	Pylorid* 28 cpr 400 mg	L. 68.400	A	69	A02BA07	Ranitidina bismuto citrato	31/07/96
029125022	Sulide* 30 bust. 100 mg	L. 14.800	A	66	M01AX17	Nimesulide	02/08/96
029125010	Sulide* 30 cpr 100 mg	L. 14.200	A	66	M01AX17	Nimesulide	02/08/96
024721021	Syntaris*s nas 24 ml 0,025% 200 dosi	L. 10.100	B		R01AD04	Flunisolide	
029261017	Top Calcium* 30 cpr eff. 1 g	L. 15.500	A		A12AA04	Calcio carbonato	27/07/96
031121015	Zarent* aerosol 112 dosi (100 mcg + 2 mg)	L. 42.000	B		R03AK04A3	Salbutamolo + Sodio nedocromile	10/08/96
031121027	Zarent* nebul. 36 fl 2 ml	L. 31.000	B		R03AK04A3	Salbutamolo + Sodio nedocromile	10/08/96

**Allegato B al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 24 luglio 1996.
Farmaci aggiunti all'allegato 2 del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 9 luglio 1996 e all'allegato E del provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 17 luglio 1996.**

AIC	Specialità
024355048	Ferro tre* os 10 fl 10 ml
031985082	Mobic* 12 supp 15 mg
024179107	Notul Solubile* 50 cpr sol 200 mg

**Allegato C al Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 24 luglio 1996.
Farmaci aggiunti all'allegato 3 del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 9 luglio 1996 e all'allegato C del Provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 17 luglio 1996.**

AIC	Specialità
029399033	IPSTYL*IM 6 FL 30 MG

96A4874

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Carovigno '84» a r.l., in Carovigno.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La societa cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Carovigno '84» a r.l., con sede in Carovigno, costituita per rogito Antonio Carpentieri in data 30 gennaio 1984, rep. n. 2124, reg. soc. n. 3118, tribunale di Brindisi; BUSC n. 1448/203253.

Brindisi, 16 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4824

DECRETO 16 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Aries» a r.l., in Carovigno.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visti il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare attuativa n. 33 del 7 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Aries» a r.l., con sede in Carovigno, costituita per rogito Antonio Carpentieri in data 25 marzo 1987, rep. n. 7412, reg. soc. n. 4687, tribunale di Brindisi; BUSC n. 1825/226975.

Brindisi, 16 luglio 1996

Il direttore reggente: NICASTRI

96A4825

DECRETO 16 luglio 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «San Rocco» a responsabilità limitata, con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito notaio Di Macco in data 7 marzo 1980, rep. n. 102135, reg. soc. 6414; BUSC n. 1848/176496;

2) società cooperativa edilizia «Maira» a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio de Cerbo in data 4 novembre 1987, rep. n. 15076, reg. soc. n. 13430; BUSC n. 2659/231565;

3) società cooperativa edilizia «Ormos» a responsabilità limitata, con sede in Formia (Latina), costituita per rogito notaio Fuccillo in data 14 marzo 1988, rep. n. 9459, reg. soc. n. 14040; BUSC n. 2749/236469;

4) società cooperativa edilizia «Cima» a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio de Cerbo in data 25 febbraio 1990, rep. n. 22019, reg. soc. n. 16110; BUSC n. 2896/246160.

Latina, 16 luglio 1996

Il direttore: D'INCERTOPADRE

96A4827

DECRETO 18 luglio 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento di diritto delle sottoelencate società cooperative edilizie ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia «Modulo a r.l.», con sede in Foligno, costituita con rogito notaio Luciano Clericò in data 6 novembre 1978, rep. n. 6668, reg. soc. n. 7310, tribunale di Perugia; BUSC n. 1452/165008;

2) società cooperativa «Società cooperativa edilizia Bagianelli a r.l.», con sede in Gubbio, costituita con rogito notaio Antonio Minelli in data 24 marzo 1981, rep. n. 85960, reg. soc. n. 9597, tribunale di Perugia; BUSC n. 1720/183472;

3) società cooperativa edilizia «Consorzio C.E.A.R. (Consorzio edilizio Assisi regionale) a r.l.», con sede in Assisi, costituita con rogito notaio Paolo Pettinacci in data 5 luglio 1984, rep. n. 14589, reg. soc. n. 12956, tribunale di Perugia; BUSC n. 1971/208123;

4) società cooperativa edilizia «Spoletium», con sede in Spoleto, costituita con rogito notaio Camillo Duranti in data 12 febbraio 1952, rep. n. 19840, reg. soc. n. 138, tribunale di Perugia; BUSC n. 19/40123;

5) società cooperativa edilizia «Aurea Domus» a r.l., con sede in Perugia, costituita con rogito notaio Carlo Nannarone in data 31 gennaio 1953, rep. n. 12351, reg. soc. n. 2085, tribunale di Perugia; BUSC n. 29/40687;

6) società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Verde Umbria», con sede in Foligno, costituita con rogito notaio Giuseppe Morini in data 12 agosto 1954, rep. n. 5899, reg. soc. n. 2235, tribunale di Perugia; BUSC n. 70/47994.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 18 luglio 1996

Il direttore: DE VECCHI

96A4826

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 19 luglio 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 20 marzo 1996, relativo alla assegnazione di posti aggiuntivi a medici per la formazione specialistica a tempo pieno per l'anno accademico 1995-1996.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1995 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1996 relativo ai posti aggiuntivi;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1996 con il quale sono state apportate modificazioni al predetto decreto ministeriale 20 marzo 1996;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Viste le richieste presentate dalle università per i fini di cui all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 21 dicembre 1995;

Viste le note delle Università degli studi di Bari, di Brescia, di Cagliari, di Ferrara, di Firenze, di Milano, di Milano «S.Cuore», di Napoli II, di Padova, di Palermo, di Pavia, di Roma «La Sapienza», di Roma II, di Sassari, di Trieste e di Verona; con le quali hanno rappresentato di essere incorse in meri errori materiali nelle precedenti comunicazioni; o di non aver utilizzato alcuni posti assegnati per rinuncia dei candidati o per la revoca dei fondi;

Considerato che con decreto ministeriale 20 marzo 1996 è stato assegnato un numero di posti inferiore rispetto a quello richiesto per alcune scuole per le quali le suindicate Università hanno comunicato di non averli utilizzati;

Considerata la necessità di apportare la rettifica alla tabella allegata al decreto ministeriale 20 marzo 1996 ed al decreto ministeriale 24 aprile 1996;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 20 marzo 1996 in premessa citato sono apportate le seguenti rettifiche:

Università di Bari:

psichiatria - alla colonna C è soppresso un posto.

Università di Brescia:

medicina dello sport - alla colonna C è aggiunto un posto.

Università di Cagliari:

otorinolaringoiatria - alla colonna C è aggiunto un posto;

reumatologia - alla colonna A è aggiunto un posto.

Università di Ferrara:

anestesia e rianimazione - alla colonna C è soppresso un posto;

medicina dello sport - alla colonna C è soppresso un posto;

oncologia - alla colonna C è soppresso un posto.

Università di Firenze:

gastroenterologia seconda scuola - alla colonna C è soppresso un posto;

radiodiagnostica - alla colonna C è soppresso un posto;

medicina interna - alla colonna A è soppresso un posto;

medicina dello sport - alla colonna B è soppresso un posto;

biochimica clinica - alla colonna A è soppresso un posto.

Università di Milano:

chirurgia vascolare seconda scuola - alla colonna A è soppresso un posto;

chirurgia vascolare prima scuola - alla colonna A è aggiunto un ulteriore posto;

chirurgia generale - alla colonna C è soppresso un posto;

igiene e medicina preventiva - alla colonna C è soppresso un posto;

medicina nucleare - alla colonna C sono soppressi due posti;

oftalmologia seconda scuola - alla colonna C sono soppressi due posti;

ortopedia e traumatologia - alla colonna C sono soppressi cinque posti;

otorinolaringoiatria seconda scuola - alla colonna C è soppresso un posto;

urologia - alla colonna C è soppresso un posto;

pediatria prima scuola - alla colonna C è aggiunto un ulteriore posto.

Università «S. Cuore» di Milano:

anestesia e rianimazione - alla colonna C sono soppressi due posti;

cardiologia - alla colonna A è soppresso un posto, alla colonna B è soppresso un posto;

chirurgia plastica - alla colonna A sono soppressi due posti;

chirurgia vascolare - alla colonna C sono soppressi due posti;

dermatologia e venerologia - alla colonna A sono soppressi due posti;

endocrinologia prima scuola - alla colonna C è soppresso un posto;

endocrinologia seconda scuola - alla colonna A è soppresso un posto;

gastroenterologia - alla colonna A è soppresso un posto; alla colonna C è soppresso un posto;

geriatria - alla colonna A sono soppressi due posti;

malattie apparato respiratorio - alla colonna A sono soppresso due posti;

neurologia - alla colonna A sono soppressi due posti, alla colonna C è soppresso un posto;

oftalmologia - alla colonna A è soppresso un posto;

oncologia - alla colonna A è soppresso un posto;

otorinolaringoiatria - alla colonna A è soppresso un posto;

patologia clinica - alla colonna A sono soppressi due posti;

pediatria - alla colona A sono soppressi tre posti, alla colonna C sono soppressi due posti;

radiodiagnostica - alla colonna A sono soppressi due posti, alla colonna B è soppresso un posto;

radioterapia oncologica - alla colonna A è soppresso un posto.

II Università di Napoli:

endocrinologia (ind. diabetologia) - alla colonna C sono aggiunti due posti;

endocrinologia (ind. endocrinologia) - alla colonna C e aggiunto un posto;

neuropsichiatria infantile - alla colonna C è aggiunto un posto;

igiene e' medicina preventiva - alla colonna C è aggiunto un posto;

chirurgia toracica - alla colonna C è aggiunto un posto;

malattie apparato respiratorio - alla colonna C è aggiunto un posto;

cardiochirurgia - alla colonna C è aggiunto un posto;

oncologia - alla colonna C è aggiunto un posto.

Università di Padova:

chirurgia generale - alla colonna C sono soppressi due posti;

igiene e medicina preventiva - alla colonna C è soppresso un posto;

ortopedia e traumatologia - alla colonna C sono soppressi tre posti;

urologia - alla colonna C sono soppressi due posti;

anestesia e rianimazione - alla colonna C sono aggiunti due posti;

ematologia - alla colonna C è aggiunto un posto;

geriatria - alla colonna C sono aggiunti due posti;

malattie apparato respiratorio - alla colonna C è aggiunto un posto;

neuropsichiatria infantile - alla colonna C è aggiunto un posto.

Università di Palermo:

scienza dell'alimentazione - alla colonna A è aggiunto un posto.

Università di Pavia.

pediatria - alla colonna C è aggiunto un posto.

Università «La Sapienza» di Roma:

psichiatria prima scuola - alla colonna A è aggiunto un ulteriore posto.

II Università di Roma «Tor Vergata»:

medicina fisica e riabilitazione - alla colonna C è soppresso un posto.

Università di Sassari:

radiodiagnostica - alla colonna A è soppresso un posto;

radioterapia oncologica - alla colonna A è aggiunto un posto.

Università di Trieste:

radiodiagnostica - alla colonna C è soppresso un posto;

urologia - alla colonna C è soppresso un posto.

Università di Verona:

anestesia e rianimazione - alla colonna C è soppresso un posto PAB;

biochimica clinica - alla colonna A è soppresso un posto;

chirurgia generale - alla colonna C è soppresso un posto PAB;

chirurgia toracica - alla colonna A è soppresso un posto;

dermatologia e venerologia - alla colonna C è soppresso un posto PAB;

medicina legale - alla colonna C è soppresso un posto PAT;

geriatria - alla colonna C è aggiunto un posto PAB;

medicina interna - alla colonna C è aggiunto un posto;

malattie infettive - alla colonna A è aggiunto un ulteriore posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

96A4823

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Riparto di somme per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, in materia di interventi atti a favorire lo sviluppo nelle aree depresse;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, in materia di accelerazione del completamento di opere avviate e di realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse;

Visto l'art. 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva specifiche quote di finanziamento per la realizzazione degli interventi inseriti nei patti territoriali, nonché di quelli relativi ai trasporti rapidi di massa, alla manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali ed alla metanizzazione;

Visto il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, che demanda al CIPE il riparto delle somme derivanti dai mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, contratti per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione eropea;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del 23 luglio 1993 che tra l'altro prevede, per la riattivazione del mercato del lavoro, misure specifiche, per le aree in ritardo di sviluppo, atte a favorire il riequilibrio territoriale, attraverso interventi mirati al sistema industriale, alla ricerca, alla dotazione infrastrutturale con il coinvolgimento del capitale privato;

Considerato che il complesso delle normative di finanziamento dell'intervento ordinario nelle aree depresse solo nel 1995 ha iniziato a produrre concreti effetti e che quindi occorre accelerare il processo di riequilibrio tra le diverse aree del Paese, sostenendo le azioni di completamento delle grandi opere avviate, di progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture, di ampliamento della base produttiva, di mantenimento dell'occupazione e di creazione di nuove opportunità di lavoro;

Tenuto conto della necessità di dotare le aree depresse di una rete infrastrutturale adeguata allo sviluppo economico, coinvolgendo anche il capitale privato;

Ritenuto che le politiche regionali devono essere orientate allo sviluppo delle aree più deboli per il superamento degli squilibri economico-sociali che impediscono il recupero di normali livelli di crescita, in coerenza con le finalità strutturali dei fondi comunitari;

Ritenuto peraltro che l'insieme delle aree depresse risulta disomogeneo in base alle caratteristiche economico-sociali e che quindi occorre porre in essere azioni differenziate che tengano conto delle diverse esigenze e dei diversi gradi di sviluppo del territorio all'interno delle singole regioni;

Ritenuto necessario incentivare l'attuazione di progetti integrati di sviluppo da parte di soggetti pubblici e privati;

Ritenuto prioritario provvedere al finanziamento di quei progetti di intervento che, nell'ambito di priorità ben definite per lo sviluppo di un'area (interregionale, regionale, subregionale), assicurino il rafforzamento e la creazione di occupazione e consentano l'attivazione di cofinanziamenti comunitari e privati;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, una quota, pari al 25% del totale è accantonata per la copertura della quota di finanziamento nazionale destinata alla realizzazione dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-99, nonché per la copertura della quota nazionale relativa alla realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel QCS.

2. A valere sulle predette risorse è altresì accantonata una quota pari al 10% del totale per le esigenze di finanziamento di misure specifiche dirette alla riqualificazione e sviluppo dell'occupazione, anche attraverso il miglioramento qualitativo delle iniziative di formazione e la promozione di nuova imprenditorialità.

3. Un'ulteriore quota è riservata al finanziamento delle agevolazioni alle attività di ricerca, sviluppo e relativa diffusione, in particolare a favore delle piccole e medie imprese, nonché delle agevolazioni alle attività produttive anche in forma automatica, tenendo conto delle esigenze di cofinanziamento del programma industria e servizi, del fondo di garanzia di cui alla legge n. 341/1995 e degli interventi previsti dall'art. 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il CIPE provvederà alla quantificazione degli importi da imputare alle singole linee di intervento, sulla base delle motivate proposte delle amministrazioni competenti da trasmettere entro il 3 agosto 1996. A corredo delle

proposte dovranno essere presentate apposite schede che evidenzieranno, per ciascuna tipologia di intervento, i finanziamenti già ottenuti, le risorse impegnate e quelle ancora disponibili, lo stato di attuazione dei programmi in precedenza finanziati.

4. La restante quota è ripartita in via programmatica:

per il 50% a favore di interventi di settore;

per il 50% a favore di interventi di area.

Ai fini dell'attribuzione delle risorse, nell'ambito delle predette quote, i Ministri competenti per settore ed i presidenti delle regioni e province autonome provvederanno a selezionare, previa individuazione di obiettivi di sviluppo economico ed occupazionale concretamente raggiungibili in un arco temporale predefinito, programmi di mantenimento e sviluppo della base produttiva e progetti di intervento infrastrutturale in grado di risolvere i nodi che ostacolano la crescita del settore o dell'area.

I suddetti programmi e progetti di investimento saranno proposti al CIPE entro il 14 settembre dalle competenti amministrazioni centrali o regionali nel rispetto delle seguenti condizioni:

gli interventi dovranno assicurare il rafforzamento e l'incremento stabile dei livelli occupazionali;

gli interventi dovranno avere caratteristiche di completezza;

nel caso di interventi di completamento di opere già avviate dovrà essere dimostrata l'utilità e l'economicità attuali dell'opera.

Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio, provvederà ad assegnare le suddette risorse, dando priorità alle seguenti tipologie di intervento:

interventi compresi — anche attraverso una mirata azione di riprogrammazione del QCS 94-99 — nei programmi finanziati dall'Unione europea; a tal fine le regioni che inseriranno nei propri programmi operativi plurifondo grandi progetti infrastrutturali, di pronta fattibilità progettuale e procedurale, a valenza interregionale e/o di competenza di altri enti o amministrazioni potranno ottenere, anche attraverso la stipula di apposite intese, adeguate compensazioni su progetti a valenza regionale non cofinanziati da risorse comunitarie;

interventi suscettibili di attivare il cofinanziamento da parte di privati, al fine di ripartire tra pubblico e privato risorse e rischi, anche con operazioni di finanza di progetto; a quest'ultimo fine le amministrazioni potranno definire convenzioni con appositi istituti finanziari per ottenere il necessario supporto tecnico;

progetti che presentino uno stato di avanzata fattibilità (anche in termini di procedure amministrative) nel rispetto dell'economicità dell'intervento;

progetti che pongano in essere azioni omogenee e contestuali atte a rafforzarsi reciprocamente e a produrre effetti moltiplicativi sul territorio;

progetti che aumentino i benefici sociali per la collettività, quali gli interventi diretti al recupero ambientale (anche attraverso iniziative di bonifica delle aree dismesse) ed alla valorizzazione delle risorse naturali nelle aree protette e quelli finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita nei territori montani.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 24 luglio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 217

96A4842

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 4 luglio 1996.

Approvazione del regolamento di contabilità e finanza dell'Università.

IL RETTORE

Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota prot. n. 2451 del 15 gennaio 1996;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1996 inviato con nota prot. n. 259 del 25 marzo 1996;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 24 maggio 1996;

Ritenuto di approvare il regolamento di contabilità e finanza, ai sensi del comma 11 dell'art. 6 predetto;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Per le ragioni addotte in premessa è approvato ed emanato il regolamento di contabilità e finanza citato in premessa.

Il medesimo entra in vigore il giorno successivo alla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 51, comma primo, del regolamento stesso.

Verona, 4 luglio 1996

Il rettore: MARIGO

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E FINANZA

LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 1.
Sistema di bilanci

1. L'attività finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione dell'Ateneo ed in base ai bilanci annuali di previsione dei centri autonomi di spesa.

2. La gestione finanziaria ed i relativi bilanci di previsione sono governati dai principi della universalità, unicità, integrità, veridicità ed equilibrio finanziario.

È pertanto vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori dei bilanci e tutte le entrate e le spese debbono pertanto essere integralmente inserite in bilancio.

3. L'esercizio finanziario dell'Università e dei centri autonomi di spesa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

4. Il sistema di bilanci dell'Università degli studi di Verona prevede:

a) un bilancio quadriennale di previsione dell'Ateneo;

b) un bilancio annuale di previsione dell'Ateneo;

c) i bilanci annuali di previsione dei centri autonomi di spesa;

d) un bilancio consuntivo annuale di Ateneo;

e) i bilanci consuntivi annuali dei centri autonomi di spesa.

Art. 2.

Il bilancio pluriennale

1. Il consiglio di amministrazione dell'Università approva e aggiorna, contestualmente al bilancio annuale di previsione dell'Ateneo, un bilancio quadriennale di previsione redatto in termini di competenza riferito agli accertamenti ed agli impegni previsti per quegli esercizi finanziari. Esso terrà conto dei piani di spesa già approvati dal consiglio di amministrazione e delle entrate previste o di cui si abbia già comunicazione ufficiale.

2. Il bilancio quadriennale è composto:

a) dalla relazione previsionale programmatica predisposta dal rettore all'atto di assunzione dell'incarico, ed approvata dal consiglio di amministrazione;

b) dal bilancio di previsione quadriennale vero e proprio.

3. La relazione previsionale programmatica espone e descrive:

a) lo stato generale dei singoli settori dell'attività universitaria;

b) il quadro complessivo delle risorse;

c) il tasso di crescita dei servizi;

d) le condizioni per la realizzabilità del tasso di crescita ipotizzato;

e) la priorità degli obiettivi da raggiungere.

4. Nel bilancio di previsione quadriennale vero e proprio i titoli relativi alle entrate e alle spese sono articolati per quote relative a ciascuno degli anni considerati e i titoli di spesa devono consentire, anche attraverso opportuni procedimenti di disaggregazione, una analisi della spesa per programmi.

5. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione ad accertare le entrate né ad impegnare le spese, in quanto ha rilevanza solo ai fini del riscontro della copertura finanziaria delle spese in rapporto alle prevedibili risorse del periodo considerato. Esso inoltre è predisposto ed aggiornato sulla base delle linee programmatiche indicate dal rettore che recepisce anche le indicazioni dei centri autonomi di spesa e della facoltà; e non è vincolante in fase di preparazione del bilancio annuale, avendo funzione prevalente di programmazione delle tendenze per grandi settori d'investimento.

IL BILANCIO ANNUALE DI ATENEO

Art. 3.

I criteri di formazione del bilancio annuale

1. Il bilancio annuale di previsione d'Ateneo deve essere steso in termini finanziari di competenza mista, avente per oggetto le entrate e le uscite nelle fasi rispettivamente dell'accertamento e dell'impegno e deve essere approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università entro il 30 novembre di ciascun anno. Esso ha funzioni di piano di gestione e, ad eccezione degli stanziamenti strettamente correlati alle entrate, anche di autorizzazione all'impegno alla spesa fino al limite degli stanziamenti ivi iscritti.

2. Il progetto di bilancio di previsione, sulla base delle linee programmatiche indicate dalle autorità accademiche e delle richieste di finanziamento dei centri di spesa, è predisposto dal direttore amministrativo, e presentato dal rettore al consiglio di amministrazione entro il 15 novembre di ciascun anno.

3. Al bilancio deve essere allegata una relazione del rettore che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio, la corrispondenza degli stanziamenti proposti con quelli del bilancio pluriennale e le eventuali variazioni intervenute rispetto allo stesso, i criteri seguiti nella determinazione dei finanziamenti da attribuire ai centri di spesa, i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio in corso.

4. Copia del bilancio di previsione è inviata al Ministero competente.

Art. 4.

Il contenuto del bilancio annuale

1. Il bilancio di previsione mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso aggiornati al momento della redazione del preventivo stesso.

2. Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti del complessivo ammontare delle entrate previste, salvo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario.

3. L'unità elementare del bilancio è il capitolo il cui oggetto deve essere omogeneo e chiaramente definito; esso è suscettibile di disaggregazione interna a fini conoscitivi.

4. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art. 5.

Avanzo o disavanzo di amministrazione

1. Nel bilancio di previsione è iscritto, come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce sulla cui utilizzazione o sul cui riassorbimento, se si tratta di disavanzo, si pronuncia il consiglio di amministrazione.

2. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione dell'Ateneo presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce.

Art. 6.

Le entrate

1. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in base all'entità degli accertamenti che si prevede di effettuare nel corso dell'esercizio.

2. Le entrate di qualsiasi natura prima di essere iscritte in bilancio debbono essere esaminate ed approvate dal consiglio di amministrazione.

3. Le modalità di riscossione delle entrate dovranno essere conformi ad apposite procedure operative standard, approvate dalla commissione permanente compatibili con le norme vigenti in materia e con i corretti principi di contabilità.

Art. 7.

Le spese

1. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione ai programmi definiti ed alle concrete capacità operative dell'ente nel periodo di riferimento.

2. Le modalità di esecuzione delle uscite dovranno essere conformi ad apposite procedure operative standard, approvate dalla commissione permanente compatibili con le norme vigenti in materia e con i corretti principi di compatibilità.

Art. 8.

Fondo di riserva

1. Nel bilancio di Ateneo è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per spese impreviste nonché per le maggiori spese che potranno rendersi necessarie nel corso dell'esercizio. L'ammontare di tale fondo non potrà superare il 4% del titolo III delle spese.

2. Le modalità di esecuzione delle uscite dovranno essere conformi ad apposite procedure operative standard, approvate dalla commissione permanente compatibili con le norme vigenti in materia e con i corretti principi di compatibilità.

Art. 9.

Variazioni, storni ed assestamento

1. Quando fatti sopravvenuti in corso di esercizio rendano necessario modificare le iniziali previsioni di entrata o di spesa dei singoli capitoli, il consiglio di amministrazione delibera le conseguenti variazioni di bilancio.

2. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono essere proposte e deliberate soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria, anche mediante storni da altri capitoli di spesa.

3. Nei casi in cui lo si ritenga necessario o urgente, anche ai fini della speditezza amministrativa, le variazioni possono essere disposte con decreto motivato del rettore da sottoporre, per la ratifica, al consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

4. Nel corso dell'esercizio il consiglio di amministrazione delibera l'assestamento del bilancio di norma prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Art. 10.

Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate nel bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

Entrate di Ateneo

Titolo I - Entrate contributive.

Titolo II - Finanziamenti per il funzionamento e l'attività istituzionale.

Titolo III - Finanziamento per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario.

Titolo IV - Finanziamenti per la ricerca scientifica.

Titolo V - Finanziamenti per l'edilizia universitaria e le attrezzature.

Titolo VI - Entrate diverse.

Titolo VII - Alienazione dei beni patrimoniali, riscossione di crediti, accensione di prestiti.

Titolo VIII - Partite di giro.

2. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate sono ripartite in capitoli secondo il rispettivo oggetto e distinte secondo la categoria del debitore.

3. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

Sezione prima - Funzionamento dei centri autonomi di spesa:

Titolo I - Dotazioni dei centri autonomi di spesa.

Sezione seconda - Fondi a gestione accentrata:

Titolo II - Spese per il personale docente e non docente.

Titolo III - Spese per il funzionamento e le manutenzioni.

Titolo IV - Spese per attività istituzionali.

Titolo V - Ricerca scientifica.

Titolo VI - Spese per investimenti, attrezzature, arredi.

Titolo VII - Edilizia universitaria - Acquisto e manutenzione immobili.

Titolo VIII - Rimborso di prestiti.

Titolo IX - Partite di giro.

4. Nell'ambito di ciascun titolo le spese sono ripartite in capitoli secondo la natura economica e secondo il rispettivo oggetto.

5. Il bilancio di previsione si conclude con un quadro riepilogativo, nel quale sono riassunte, per titoli, le previsioni di entrata e di spesa.

Art. 11.

Contrazione mutui

1. Il consiglio di amministrazione, con apposita e motivata delibera, da adottare, di regola, in occasione dell'approvazione del bilancio d'Ateneo, può autorizzare la contrazione di mutui nei limiti e per le finalità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. La delibera di cui al precedente comma deve indicare esplicitamente anche l'incidenza e gli effetti, sull'ordinario funzionamento dell'Università, delle quote di ammortamento.

Art. 12.

Scritture contabili

1. Al fine di realizzare il bilancio di previsione viene implementato un sistema di scritture tale da consentire di rilevare le risultanze della gestione, compresi i trasferimenti di fondi interni.

2. Per la tenuta delle proprie scritture l'Università può avvalersi di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi.

IL BILANCIO CONSUNTIVO DI ATENEO

Art. 13.

Articolazione del bilancio consuntivo di Ateneo

1. Il bilancio consuntivo ha la funzione di dimostrare i risultati della gestione finanziaria e di confrontarli con le previsioni, fornendo nell'ottica sistematica dei bilanci il momento di verifica degli scostamenti con i dati preventivi, in modo da consentire la formulazione degli opportuni aggiustamenti da apportare successivamente all'intero sistema di bilanci.

2. Il bilancio consuntivo è composto:

dal rendiconto finanziario di Ateneo;

dalla «Situazione amministrativa» da cui risulta l'avanzo o disavanzo finanziario;

dalla «Situazione patrimoniale» da cui risulta la variazione patrimoniale;

dal «Conto economico».

3. Esso deve essere predisposto almeno quindici giorni prima del termine di cui al quinto comma del presente articolo e corredato da una relazione tecnico contabile a cura dello stesso direttore amministrativo.

4. Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione illustrativa del rettore sui risultati generali della gestione del bilancio.

5. Il bilancio consuntivo è deliberato entro il 30 del mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario; esso unitamente al bilancio consuntivo consolidato viene trasmesso, entro quindici giorni dalla data della deliberazione, alla Corte dei conti e al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Al bilancio consuntivo è allegata la relazione annuale del «Nucleo di valutazione» che contiene anche la relazione illustrativa dei risultati ottenuti.

7. Il conto economico espone le entrate e le spese della gestione di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare dei residui attivi e passivi nonché le modificazioni sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali.

Art. 14.

Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario d'Ateneo espone per ciascun capitolo di entrata e di spesa i dati della gestione dell'Ateneo, comprensivi dei trasferimenti di fondi interni.

2. I risultati conseguiti durante l'esercizio sono messi a confronto con il bilancio preventivo assestato.

3. Devono risultare:

a) le previsioni iniziali e quelle definitive;

b) le somme accertate ed impegnate;

c) le somme riscosse e pagate;

d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

e) le somme finalizzate dal consiglio di amministrazione o per norma legislativa.

Art. 15.

Situazione amministrativa

1. Al bilancio consuntivo è annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare:

a) la consistenza del conto cassa dell'Ateneo all'inizio dell'esercizio, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'anno ed il saldo della cassa dell'Ateneo alla chiusura dell'esercizio;

b) il totale complessivo dei residui attivi e passivi;

c) l'avanzo o il disavanzo finanziario di Ateneo.

Art. 16.

Situazione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, l'ammontare delle somme relative ad adempimenti non assolti alla scadenza dell'esercizio ed ai crediti non riscossi.

2. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

Art. 17.

Conto economico

1. Il conto economico espone le entrate e le spese della gestione di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare dei residui attivi e passivi nonché le modificazioni sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali.

2. Sono vietate le compensazioni fra le componenti attive e passive del conto economico.

Art. 18.

Consolidamento dei conti

1. Al bilancio consuntivo dell'Ateneo è allegato un documento finanziario, che espone i dati contabili aventi rilevanza all'esterno dell'Ateneo, escludendo i trasferimenti dei fondi interni; una situazione patrimoniale consolidata, che consente di rilevare la variazione patrimoniale complessiva ed una situazione amministrativa consolidata, per la riassunzione delle risultanze delle gestioni accentrate ed autonome.

Art. 19.

Riaccertamento dei residui

1. Annualmente l'amministrazione universitaria compila la situazione riepilogativa dei residui attivi e passivi distintamente per esercizio di provenienza e capitolo.

2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o non più dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

3. I crediti possono essere ridotti o eliminati, con delibera del consiglio di amministrazione soltanto dopo che sono stati compiuti tutti gli atti per ottenere la riscossione; può essere disposta la rinuncia ai diritti di credito, quando, per ogni singola entrata, il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.

4. La situazione di cui al primo comma è allegata al bilancio consuntivo.

Art. 20.

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa dell'Università è affidato, con convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione, ad un unico istituto di credito qualificato secondo la normativa vigente, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione della tesoreria unica per gli enti e gli organismi pubblici.

2. La convenzione di cui al precedente comma deve altresì prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa dei centri di spesa ed il pagamento degli stipendi al personale.

3. L'Università può avvalersi di conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'Istituto cassiere di cui al primo comma, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Università.

LA GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 21.

I Beni

1. I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile e sono descritti in separati inventari.

2. I beni immobili sono valutati al prezzo d'acquisto maggiorato degli oneri accessori, ovvero al prezzo di stima o di mercato, se trattasi di immobile pervenuto per cause diverse dall'acquisto a titolo oneroso maggiorato delle spese per eventuali opere di miglioria.

3. I beni mobili sono valutati al prezzo d'acquisto maggiorato degli oneri accessori ovvero, se trattasi di beni pervenuti per altra causa, al prezzo di stima o di mercato.

4. I libri sono inventariati al prezzo di copertina anche se pervenuti gratuitamente o al valore di stima se non riportano alcun prezzo di copertina.

5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Art. 22.

Il consegnatario dei beni

1. Il rettore, quale rappresentante legale dell'Università, o persona da lui delegata, è il consegnatario dei beni acquisiti in proprietà o ricevuti in consegna dall'intendenza di finanza.

2. Per i beni mobili dei servizi generali dell'Ateneo l'agente responsabile è l'economo.

3. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili, per debito di vigilanza.

4. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni,

con verbale sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonché dal direttore amministrativo o dal funzionario da lui delegato, che assiste alla consegna.

Art. 23.

Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dall'ufficio competente e firmati dall'agente responsabile.

2. Non sono iscritti in inventario gli oggetti che, per loro intrinseca natura si consumano ovvero si deteriorano con l'uso, quelli di modico valore, nonché le parti di ricambio o accessorie di altri oggetti inventariabili, che vanno inseriti nel registro di magazzino.

3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita cessione od altri motivi è disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile.

4. La deliberazione di cui al terzo comma indica l'eventuale obbligo di reintegrazione o di risarcimento a carico dei responsabili.

5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Art. 24.

Ricognizione dei beni mobili

1. Almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari nonché alla rivalutazione dei beni stessi sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Autoveicoli

1. I consegnatari degli autoveicoli ne controllano l'uso, accertando che:

a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi d'Istituto;

b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli.

2. Il consegnatario provvede mensilmente alla compilazione del prospetto, sulla base dei riepiloghi giornalieri e riguardanti l'utilizzo, le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, le spese per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni, e lo trasmette all'ufficio amministrativo competente.

Art. 26.

Magazzini di scorta

1. L'Università può istituire con deliberazione del consiglio di amministrazione appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali.

2. Alla disciplina dei magazzini si provvede con apposita procedura operativa standard.

NORME SUL CONTROLLO INTERNO

Art. 27.

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'Università è costituito, su delibera del consiglio di amministrazione, un collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, che ne assume la presidenza;

b) un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

c) un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) due componenti designati dal presidente del consiglio di amministrazione, scelti fra i dipendenti delle amministrazioni statali anche se in quiescenza.

Almeno due tra i membri designati devono essere iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

3. Il collegio è nominato per un triennio con decreto del presidente del consiglio di amministrazione.

4. I revisori dei conti hanno diritto di accesso collegialmente e singolarmente agli atti e documenti dell'Università e dei centri autonomi di spesa.

5. Ove occorra, il collegio delibera un proprio ordinamento interno di funzionamento, che dovrà essere comunicato al rettore, il quale può formulare osservazioni.

Art. 28.

Compiti del collegio

1. Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni, ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

b) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;

c) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;

d) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.

Art. 29.

Centro di pianificazione strategica e valutazione

1. È istituito il centro di pianificazione strategica e valutazione con il compito di:

allestire un sistema informativo idoneo a consentire un'attività di pianificazione dell'Ateneo nel medio-lungo periodo;

produrre una relazione annuale sullo stato della Università, che contenga la descrizione delle prestazioni realizzate, condotta sulla base del parco indicatori suggerito dalla conferenza dei rettori, adattato ai caratteri ed alle esigenze dell'Università di Verona;

integrare i dati e le notizie disponibili con una serie di indagini sull'utenza ai fini di meglio interpretare determinati risultati;

raccogliere le valutazioni dell'utenza sulla qualità dei servizi;

definire modelli di riallocazione delle risorse all'interno delle diverse strutture dell'Ateneo;

proporre una serie di criteri sulla base dei quali rendere possibile una valutazione sull'efficienza e l'efficacia della didattica e della ricerca e dei servizi generali;

predisporre scenari di medio e lungo periodo entro i quali collocare le scelte strategiche dell'Università.

2. Il centro accoglie personale assegnato ed è diretto da un organo nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

3. All'organo di direzione si accede per competenza e non per rappresentatività di categoria o di area disciplinare. Se necessario l'organo di governo può ricorrere al supporto di esperti anche esterni all'Università. Dal punto di vista organizzativo il centro è inserito in staff al rettore.

4. La direzione del centro dovrà assicurare il coordinamento con le commissioni istruttorie del senato accademico allargato previste dallo statuto dell'Università di Verona.

Art. 30.

Indennità ad organi collegiali

1. Ai membri del consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza per le sedute del consiglio stesso.

2. Ai membri del collegio dei revisori è attribuita, per le funzioni svolte, una indennità di carica ed un gettone di presenza alle sedute del consiglio di amministrazione.

3. La misura dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza e stabilita dal consiglio di amministrazione.

LA GESTIONE DEI CENTRI AUTONOMI DI SPESA

Art. 31.

Organi di gestione del dipartimento

1. Gli organi di gestione del dipartimento sono:

a) il consiglio di dipartimento;

b) la giunta di dipartimento;

c) il direttore del dipartimento.

Art. 32.

Il consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del dipartimento; approva entro il 15 giugno le richieste di finanziamento, predisposte dal direttore coadiuvato dalla giunta, ed il piano annuale delle ricerche; approva entro il 31 ottobre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo, i quali sono inviati nei successivi cinque giorni all'amministrazione centrale per essere allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo dell'Università.

Art. 33.

La giunta

1. La giunta del dipartimento è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore nello svolgimento delle sue attribuzioni, fissate dall'art. 85, commi 1, 2, e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, al quale si rinvia.

Art. 34.

Il direttore di dipartimento

1. Il direttore del dipartimento è responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento anche se concernente l'attività didattica e scientifica di singoli docenti e ricercatori afferenti al dipartimento stesso, nel rispetto dell'autonomia di gestione dei fondi agli stessi assegnati.

2. Il direttore, coadiuvato dalla giunta e tenendo conto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di dipartimento, predispone annualmente entro il 31 maggio le richieste di finanziamento al consiglio di amministrazione dell'Università, corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche.

3. Il direttore, coadiuvato dal segretario amministrativo, predispone entro il 15 ottobre il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo ai quali si deve allegare una dettagliata relazione che illustra, tra gli altri, i seguenti aspetti:

a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso;

b) eventuali esigenze sopravvenute e variazioni alle previsioni in corso di esercizio,

c) risultati generali della gestione nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e della ricerca scientifica.

4. Le entrate diverse da quelle istituzionali programmate devono essere dal direttore comunicate tempestivamente al rettore e per conoscenza al direttore amministrativo.

5. Il direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del dipartimento e dispone, coadiuvato dal segretario amministrativo, il pagamento

delle relative fatture secondo procedure operative standard, che verranno approvate dalla commissione permanente; le modalità di esecuzione delle uscite dovranno essere conformi ad apposite procedure operative standard, approvate dalla commissione permanente compatibili con le norme vigenti in materia e con i corretti principi di contabilità.

Il direttore è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.

Art. 35.

Il segretario di dipartimento

1. Al segretario amministrativo, il quale non è organo del dipartimento, competono le seguenti funzioni:

a) collaborazione con il direttore del dipartimento per le attività volte al miglior funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione dei corsi, dei convegni e dei seminari;

b) predisposizione tecnica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché della situazione patrimoniale e produce le risultanze da inserire nel consuntivo consolidato;

c) coordinamento delle attività amministrative e contabili, assumendo in solido con il direttore la responsabilità dei conseguenti atti, sottoscritti da entrambi;

d) partecipazione alle sedute del consiglio con funzioni di segretario verbalizzante e a quelle della giunta con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo.

2. Il segretario amministrativo, nelle riunioni di giunta, ha l'obbligo di intervenire in tutte le decisioni per esprimere il parere tecnico-giuridico obbligatorio, ma non vincolante per il consesso, che potrà decidere con proprio autonomo atto.

3. Se il segretario esprime il suo dissenso su decisioni in contrasto con le disposizioni legislative, non è configurabile la sua responsabilità nel caso in cui la giunta deliberi in modo difforme.

Art. 36.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione del dipartimento

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria è unica e si svolge in base ad un unico bilancio; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste affinché il bilancio risulti in pareggio.

2. Può essere costituito in sede di previsione di bilancio un fondo di riserva che concorra alla formazione dell'avanzo di cassa finale dell'esercizio.

3. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di cassa; l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

4. Le entrate e le spese sono classificate nei seguenti titoli:

Entrate

Titolo I - Entrate contributive.

Titolo II - Finanziamenti per il funzionamento e l'attività istituzionale.

Titolo III - Finanziamento per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario.

Titolo IV - Finanziamenti per la ricerca scientifica.

Titolo V - Finanziamenti per l'edilizia universitaria e le attrezzature.

Titolo VI - Entrate diverse.

Titolo VII - Alienazione dei beni patrimoniali, riscossione di crediti, accensione di prestiti.

Titolo VIII - Partite di giro.

Spese

Titolo II - Spese per il personale docente e non docente.

Titolo III - Spese per il funzionamento e le manutenzioni.

Titolo IV - Spese per attività istituzionali.

Titolo V - Ricerca scientifica.

Titolo VI - Spese per investimenti, attrezzature, arredi.

Titolo VII - Edilizia universitaria - Acquisto e manutenzione immobili.

Titolo IX - Partite di giro.

5. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate e le spese sono ripartite in capitoli ed articoli, secondo lo schema predisposto annualmente dal consiglio di amministrazione all'atto di approvazione del bilancio di Ateneo: tale schema è vincolante per la gestione di tutti i centri spesa - dipartimenti, al fine della redazione del bilancio consolidato.

6. Il bilancio di previsione viene trasmesso all'amministrazione centrale, a cura del direttore, per essere allegato al bilancio dell'Università.

7. Le variazioni e gli storni di bilancio sono deliberate nei modi e con le procedure previste per la formazione del bilancio e ad esse, in caso di urgenza, può provvedere il direttore salvo ratifica del consiglio del dipartimento nella prima successiva adunanza. Degli stessi si dovrà darne comunicazione all'amministrazione centrale.

8. Costituiscono entrate del bilancio:

a) i finanziamenti concessi a vario titolo dall'Università e dal Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica;

b) i proventi per attività conto terzi derivanti da contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza e per prestazioni a pagamento;

c) erogazioni per liberalità e contributi vari;

d) interessi attivi maturati sul conto corrente bancario;

e) ogni altro fondo previsto dalla legge o per disposizione del consiglio di amministrazione.

9. Le assegnazioni ordinarie da parte dell'Università non possono essere iscritte nel bilancio di previsione in misura superiore alle corrispondenti assegnazioni fissate per l'anno in corso, salvo che non siano stati già comunicati gli importi stabiliti per il nuovo anno.

10. Le risultanze del bilancio di previsione del dipartimento devono essere riportate nel bilancio dell'Ateneo, anche se inscritte nelle partite di giro o nei conti d'ordine.

Art. 37.

Avanzo di cassa.

1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa dell'avanzo presunto di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.

2. L'avanzo di cassa presunto è iscritto come prima posta dell'entrata del bilancio.

Art. 38.

Fondo di riserva

1. Ai fini di una corretta pianificazione e programmazione della spesa, nel bilancio può essere costituito un fondo di riserva.

2. L'utilizzo del fondo mediante storni, volti alla copertura di sopravvenute maggiori spese, dovrà effettuarsi previa autorizzazione del consiglio di dipartimento.

3. Il fondo di riserva verrà iscritto come ultima posta delle uscite del bilancio.

Art. 39.

Riscossione delle entrate

1. Il dipartimento riceve i fondi di sua spettanza sia direttamente che per il tramite dell'Università la quale, in tal caso, emette ordinativo diretto a favore del dipartimento stesso dandone a questo contestuale comunicazione.

2. Le modalità di riscossione delle entrate dovranno essere conformi ad apposite procedure operative standard, approvate dalla commissione permanente, compatibili con le norme vigenti in materia e con i corretti principi di contabilità.

Art. 40.

Spese

1. Le modalità di esecuzione delle spese dovranno essere conformi ad un'opportuna procedura operativa standard, approvata dalla commissione permanente, anche per quanto concerne le spese in economia.

Art. 41.

Impegni di spesa

1. Il regolamento interno del dipartimento può stabilire limiti di spesa oltre i quali il direttore è tenuto ad ottenere il parere favorevole del consiglio o della giunta.

2. Nei casi di necessità ed urgenza e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, il direttore può assumere impegni di spesa oltre i limiti posti ai sensi del precedente comma, salvo ratifica del provvedimento da parte del consiglio o della giunta, secondo le competenze di valore proprie di ciascun organo.

3. Per il medesimo oggetto è fatto divieto di procedere al frazionamento della spesa.

Art. 42.

Rendiconto consuntivo

1. Il conto consuntivo accompagnato dalla relazione illustrativa, è sottoposto all'approvazione del consiglio di dipartimento entro il 31 marzo. Nella relazione devono essere indicati i risultati generali della gestione del bilancio e le variazioni apportate alla previsione nel corso dell'esercizio e la stessa può essere corredata da ulteriori prospetti illustrativi.

2. Il conto consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa. In esso debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno, le somme riscosse e quelle pagate.

3. Al conto consuntivo è annessa la situazione di cassa.

Art. 43.

Scritture contabili

1. Il dipartimento tiene le seguenti scritture:

a) un partitario delle entrate contenente per ciascun capitolo di entrata lo stanziamento iniziale, le variazioni successive e le somme riscosse;

b) un partitario delle uscite contenente per ciascun capitolo di spesa lo stanziamento iniziale, le variazioni successive e le somme pagate;

c) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;

d) i registri degli inventari.

2. Per la tenuta delle scritture contabili, i dipartimenti si avvalgono di sistemi di elaborazione automatica dei dati.

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI
E COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE

Art. 44.

Centri interdipartimentali

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, può essere attribuita autonomia finanziaria e di spesa ai centri interdipartimentali di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980; in tal caso, si applicano le norme relative ai centri di spesa autonomi.

Art. 45.

Centri di servizi interdipartimentali

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, può essere attribuita autonomia finanziaria e di spesa ai centri interdipartimentali di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980; in tal caso, si applicano le norme relative ai centri di spesa autonomi.

Art. 46.

Altri centri autonomi di spesa

1. Per tutti gli altri centri previsti dallo statuto che abbiano autonomia contabile, si applicano le norme relative ai dipartimenti ove compatibili.

Art. 47.

Collaborazione interuniversitaria

1. Le convenzioni istitutive di centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari devono prevedere le modalità di gestione amministrativa e contabile ed indicare in particolare l'Università cui è affidata la gestione medesima, le norme applicabili, nonché le attribuzioni degli organi in materia.

2. Le convenzioni relative alla costituzione di consorzi, sia fra università italiane che fra università italiane ed università di Paesi stranieri devono indicare le modalità di gestione amministrativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 91, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980.

Art. 48.

Conferimenti e partecipazione al patrimonio di altri enti

1. In relazione al perseguimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca, l'Università puo istituire, in collaborazione con altre Università, enti pubblici e privati, centri interuniversitari e consorzi ovvero partecipare ad associazioni e società di capitali senza scopo di lucro.

2. La convenzione istitutiva o di adesione deve indicare la misura degli eventuali apporti di contributi e di capitali; è fatto obbligo all'Ateneo di allegare al proprio consuntivo un rendiconto dell'organo partecipato.

Art. 49.

Consulenze e collaborazioni esterne

1. È consentito ricorrere a prestazioni di consulenza, di didattica, di ricerca e di collaborazione da parte di terzi, in casi di particolari punte di attività per esigenze straordinarie od eccezionali, quando alle stesse non possa farsi fronte col personale in servizio, al fine di realizzare nel grado richiesto dalla legge l'interesse pubblico al regolare ed ordinario funzionamento dell'Università.

2. È consentito l'affidamento a studenti dell'Università, secondo modalità da fissarsi con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, di incarichi di collaborazione e di servizio nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art.13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341, possono essere attivate forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati secondo le modalità previste dall'art. 8 della medesima legge e da definirsi con proprie disposizioni interne.

Art. 50.

Contratti

1. Restano ferme le disposizioni vigenti sulle competenze del consiglio di amministrazione che approva, sia i criteri generali, relativi ai contratti e alle convenzioni, e alle forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti e lavori riguardanti tutte le strutture interne ed i vari servizi della Università degli studi, sia gli atti negoziali singoli.

Tutti i contratti ad evidenza pubblica, dai quali derivino entrate o spese per l'Ateneo, devono essere conclusi, solo quando siano terminate le procedure per la scelta dei privati contraenti, contemplate dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia, alle quali si rinvia.

2. Per i contratti ordinari si applicano le norme vigenti richiamate nella stesura degli stessi.

3. Altresì spetta al presidente del consiglio di amministrazione nominare i membri delle commissioni aggiudicatrici delle gare e dei responsabili dei procedimenti, di cui alla legge n. 241/90, sentito il direttore amministrativo.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51.

Entrata in vigore del regolamento - Abrogazione di norme

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con l'entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.

3. Le materie che risultano non disciplinate dal presente regolamento, sono sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione, che decide con proprie deliberazioni o mediante l'adozione di specifiche procedure operative standard, compatibili con le norme vigenti in materia e con i corretti principi di contabilità.

Art. 52.

Norme di integrazione

1. Il presente regolamento è immediatamente integrato dalle norme derivanti da leggi che, in modo espresso ed analitico, facciano obbligo alle università di attenervisi.

Art. 53.
Gestione transitoria

1. Dalla data di cui al comma primo dell'art. 51 suddetto e fino alla costituzione degli organi previsti dall'attuale regolamento e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, le funzioni amministrative, di gestione e di contabilità continuano ad essere svolte con le modalità, i criteri e le competenze preesistenti.

2. Nelle more dell'attuazione dell'organizzazione amministrativa dei dipartimenti e dei centri la gestione dei fondi ad essi afferenti continua ad essere di competenza degli organi attualmente preposti ed è espletata in apposite contabilità speciali da parte dei servizi centrali di ragioneria.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento dovranno essere approvate specifiche procedure operative standard, compatibili con le norme vigenti in materia e con i corretti principi di contabilità.

Art. 54.
Commissione permanente

1. La commissione permanente, nominata dal consiglio di amministrazione su designazione del rettore e composta dal rettore che la presiede, dal delegato al bilancio, dal direttore amministrativo, dal direttore della ragioneria, dai segretari di dipartimento ed eventualmente integrata da altri membri, provvederà alla stesura di un manuale delle procedure operative standard, il quale sarà messo a disposizione dei consiglieri e dei revisori che potranno formulare osservazioni sulla coerenza delle stesse procedure al regolamento.

2. Finché le procedure operative standard non saranno approvate rimarranno in vigore quelle consuetudinarie.

3. Nel caso di controversa interpretazione di norme del presente regolamento il consiglio di amministrazione dovrà deliberare, sentita la suddetta commissione.

4. Alla commissione è demandato il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle procedure operative standard, formulando eventuali rilievi e consigli agli organi competenti.

5. Restano comunque escluse dalla competenza della commissione permanente tutte le attribuzioni riservate dalla legge al consiglio di amministrazione, soprattutto per quanto concerne l'attività negoziale dell'Ateneo. In particolare, è di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione la delibera sulla stipula di convenzioni e sullo schema tipo, con soggetti pubblici e privati, di ricerca o altro — comprese quelle ex art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 — i cui fondi possono essere utilizzati per l'istituzione di borse di studio destinate alla ricerca oggetto della convenzione medesima.

96A4702

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 289 recante: «Disposizioni urgenti per il settore della ricerca»

Il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 289, recante: «Disposizioni urgenti per il settore della ricerca» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1996.

96A4844

Mancata conversione del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 290, recante: «Misure urgenti per l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore dei medicinali e dei presidi medico-chirurgici».

Il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 290, recante: «Misure urgenti per l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore dei medicinali e dei presidi medico-chirurgici» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1996.

96A4845

Mancata conversione del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292 recante: «Interventi urgenti di protezione civile»

Il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292, recante: «Interventi urgenti di protezione civile» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1996.

96A4846

Mancata conversione del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 293, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli».

Il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 293, recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 122 del 27 maggio 1996.

96A4847

Mancata conversione del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 294, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene».

Il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 294, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996.

96A4898

Mancata conversione del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295 recante: «Norme in materia previdenziale»

Il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295, recante: «Norme in materia previdenziale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1996.

96A4897

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia (sede di Torino) dell'Università di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina e il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

medicina interna - settore F07A.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1996.

96A4790

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore e la disciplina sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare L19B (Linguistica tedesca), per la disciplina «Lingua tedesca».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside di Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A4828

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 24 luglio 1996, n. 390, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996)

All'art. 3, comma 8, sesto rigo, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 23, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... dotati di personalità *giuridicata,* ...», leggasi: «... dotati di personalità *giuridica,* ...».

96A4892

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZ-ZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Tempii, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 5 0 9 6 *

L. 1.400